

Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

**Speciale Decreto Fiscale 2022
e Legge di Bilancio 2022**

N. 5 | Dicembre 2021

Deloitte.

In questo numero

Principali novità tributarie recate dal Decreto Fiscale 2022 (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in Legge 17 dicembre 2021 n. 215) e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Decreto Fiscale 2022

- A1-Sistemi di incasso evolutivi per l'invio dei corrispettivi
- A2-Invio dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria
- A3-Proroga del divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie
- A4-Differimento delle modifiche in materia di "esterometro"
- A5-Cessioni alla Commissione europea
- A6-Regime IVA degli enti non commerciali e regime agevolato per ODV e APS
- A7-Regime agevolato per ODV e APS
- A8-Non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni
- A9-Imposta di bollo virtuale

Legge di Bilancio 2022

- B1-Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento
- B2-Trasformazione DTA in seguito ad operazioni straordinarie e revoca bonus aggregazioni
- B3-Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, Transizione 4.0 e vari
- B4-Modifiche alla disciplina del Patent Box
- B5-Sospensioni degli ammortamenti a bilancio
- B6-Compensazione debiti e crediti tributari e contributivi
- B7-Plastic Tax e Sugar Tax
- B8-Cartelle di pagamento
- B9-Controlli in materia di cessione di crediti
- B10-Super bonus
- B11-Credito di imposta per la quotazione delle PMI
- B12-Modifica alle aliquote IRPEF
- B13-Esenzione dall'IRAP per autonomi ed imprenditori individuali
- B14-Riduzione dell'aliquota IVA al 10% per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili
- B15-Proroga esenzione bollo su certificazioni digitali
- B16-Riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas
- B17-Proroga Iva agevolata per la cessione di bovini e suini
- B18-Proroga esenzione IVA delle prestazioni commerciali effettuate dagli enti associativi
- B19-Differimento termini per gli adempimenti fiscali e contributivi nel settore sportivo
- B20-Disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore autostradale

Decreto Fiscale 2022

Legge 17 dicembre 2021, n. 215

A1-Sistemi di incasso evolutivi per l'invio dei corrispettivi

(Art. 5 co.12 bis)

È stata rinviata dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022, la disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti.

La definizione delle caratteristiche tecniche dei sistemi evolutivi di incasso e delle informazioni da trasmettere, nonché dei termini di invio, è demandata ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

A2-Invio dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria

(Art. 5 co.12 ter)

È stato previsto lo slittamento al 1° gennaio 2023 dell'obbligo previsto dall'art. 2 co. 6-quater del D.lgs. 127/2015, secondo cui gli esercenti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri (i.e. farmacie, parafarmacie, ottici) ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

A3-Proroga del divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie

(art. 5, co. 12-quater)

Con la modifica all'art. 10-bis del D.L. 119/2018 è stato posticipato al 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio da parte dei soggetti:

- tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018);
- i quali, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

A4-Differimento delle modifiche in materia di "esterometro"

(art. 5, co. 14-ter)

È stata posticipata all'1.7.2022 la decorrenza dell'efficacia delle modifiche al c.d. "esterometro", introdotte dalla Legge di Bilancio 2021. Nel dettaglio, a seguito della ridefinizione della disciplina dell'esterometro ad opera della legge di Bilancio 2021, i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° luglio 2022 sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l'invio delle fatture elettroniche. L'obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

In relazione ai termini di trasmissione, l'art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015 prevede che:

- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

A5-Cessioni alla Commissione europea

(art. 5 co. 15-bis)

L'articolo 72, co. 1 lett. c-bis) del d.P.R. n. 633/72, così come modificato, prevede il regime di non imponibilità IVA anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la suddetta Commissione o agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea, al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. Tale regime non si applica nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo.

A6-Regime IVA degli enti non commerciali e regime agevolato per ODV e APS

(art. 5 co. 15-quarter, co. 15 quinquies e co. e 15-sexies)

Sono stati modificati gli artt. 4 e 10 del d.P.R. n. 633/72.

È stato stabilito che alcune operazioni effettuate dagli enti associativi, finora escluse da IVA, rientrano nel campo applicativo dell'imposta, beneficiando, tuttavia, del regime di esenzione IVA.

Dunque, vengono attratte nel campo di applicazione dell'IVA, seppur in regime di esenzione, le seguenti operazioni:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ancorché rese nei confronti di soci, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali (art. 4 co. 4 secondo periodo del d.P.R.633/72);
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del d.P.R.633/72);
- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dietro pagamento di corrispettivi specifici verso i relativi associati da associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 6 lett. e) della L. 25.8.91, n. 287 presso le sedi dell'attività istituzionale (art. 4 co. 6 del d.P.R.633/72).

Viene, inoltre, eliminata l'eccezione prevista dall'art. 4 co. 5, lett. a) del d.P.R. n. 633/72, per le pubblicazioni cedute dagli enti associativi. Di conseguenza, anche le pubblicazioni di tali enti, cedute prevalentemente ai propri associati, si considerano in ogni caso operazioni rientranti nell'attività commerciale.

Vengono introdotte nell'art. 10 del d.P.R. n. 633/72, ai nuovi co. 4 - 6, **nuove ipotesi di esenzione da IVA.**

Più in dettaglio, sono esenti da IVA:

- le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, e dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al primo punto (vale a dire da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) organizzate a loro esclusivo profitto;
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal

Ministero dell'Interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

- Inoltre, l'applicazione di dette esenzioni di cui all'art. 10 co. 4 del d.P.R.633/72 è subordinata al rispetto delle sottoelencate condizioni:
- esse non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA;
- le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- le stesse associazioni si conformino ad alcune clausole, indicate dal nuovo co. 5 dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/72, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

La disposizione in esame rileva ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto (*art. 5, co. 15-quinquies*).

A7-Regime agevolato per ODV e APS

(*art. 5, co. 15-quinquies*)

Con l'articolo in esame, viene estesa la disciplina dettata sotto il profilo IVA per il regime forfetario, di cui all'art. 1 co. 58 - 63 della L. 190/2014:

- alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS)
- con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

Tale regime comporta l'esclusione dal meccanismo di rivalsa e detrazione dell'imposta, nonché l'esonero dagli adempimenti IVA, ad esclusione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La disposizione in esame rileva ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto (*art. 5, co. 15-quinquies*).

La disposizione ha carattere transitorio in attesa della piena operatività del Titolo X del codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), la cui efficacia è subordinata all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (avvenuta il 23.11.2021) e all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli artt. 101 co. 10 e 104 co. 2 del DLgs. 117/2017.

A8-Non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni

(*art. 5-septies*)

Nell'ambito dei trasporti internazionali è stata introdotta una novità all'articolo 9, del d.P.R. n. 633/72.

In particolare, il nuovo comma 3 dell'art.9 prevede che non rientrano tra le prestazioni di servizi non imponibili IVA i servizi di trasporto **resi a soggetti diversi dal:**

- esportatore;
- titolare del regime di transito;
- importatore;
- destinatario dei beni;
- prestatore di servizi di cui al comma 4 (i.e. servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile; dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali).

Si tratta di una novità importante in quanto restringe significativamente l'ambito applicativo della non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale.

Infatti, se con l'attuale formulazione dell'art. 9 la non imponibilità del trasporto risulta condizionata al fatto che il servizio sia "relativo" ad un bene in esportazione o importazione, con le modifiche proposte a detta disposizione, viene introdotto anche l'ulteriore requisito, secondo cui la non imponibilità per i servizi in questione spetta solo ove il servizio sia reso direttamente ai soggetti sopra elencati.

A9-Imposta di bollo virtuale

(art. 5 co. 14-bis)

L'art 5 comma 14-bis modifica l'art. 15-bis del d.P.R. n. 642/72.

Nel dettaglio:

- al comma 1 è previsto che il versamento, a titolo di acconto, è pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata (in luogo del 70%);
- al comma 2, il termine per la presentazione degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente è stato posticipato al mese di febbraio di ogni anno;
- al comma 3 sono stati delineati i soggetti ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo in esame ed in particolare:
 1. la società Poste italiane S.p.a.;
 2. le banche;
 3. le società di gestione del risparmio;
 4. le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 5. le società di intermediazione mobiliare;
 6. i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
 7. le imprese di assicurazioni.

Legge di Bilancio 2022

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

B1-Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali di cui all'art. 110, D.L. 104/2020 per i beni immateriali

(art. 1 comma 622 ss.)

La legge di Bilancio ha modificato la disciplina della rivalutazione e del riallineamento dei valori fiscali di cui all'art. 110, D.L. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) stabilendo nuovi limiti temporali alla deducibilità dell'ammortamento del maggior valore attribuito alle attività immateriali (marchi e avviamento) e introducendo una nuova previsione sulla modalità di deduzione di eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso ovvero dalla loro estromissione. Inoltre, al fine di evitare l'allungamento del periodo di deduzione dell'ammortamento, viene attribuita al contribuente la facoltà di versare un'imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16%) secondo l'importo del valore risultante dalla rivalutazione.

In maggiore dettaglio, la Legge di Bilancio 2022 prevede che:

- la **deduzione** ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103, TUIR (ovvero, **marchi e avviamento**), sarebbero deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un **cinquantesimo** di detto importo;
- nel caso di **cessione a titolo oneroso**, di **assegnazione ai soci** o di **destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**, ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di **eliminazione dal complesso produttivo**, l'eventuale **minusvalenza** è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento;
- in deroga alle precedenti disposizioni è possibile **mantenere la deduzione** del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un **diciottesimo**, mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** pari a quella stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (i.e. 12% fino a 5 milioni di euro, 14% fino a 10 milioni di euro, 16% oltre i 10 milioni di euro), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% applicata, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

In deroga alle norme recate dallo Statuto del Contribuente (art. 3, Legge n. 212/2000), le modifiche hanno effetto a **decorrere dall'esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

Tuttavia, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge qui in esame, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'art. 110, D.L. n. 104/2020, hanno la facoltà di **revocare**, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato art. 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate anche ai fini del rimborso, ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 241/1997, dell'importo delle imposte sostitutive versate.

B2 - Proroga dell'incentivo della trasformazione delle DTA in credito di imposta in seguito ad operazioni di aggregazione aziendale e revoca del c.d. bonus aggregazioni

(art. 1, comma 70-71)

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) aveva disposto che, in caso di **operazioni di aggregazione aziendale** (fusione, scissione o conferimento d'azienda) deliberate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, al soggetto risultante dall'operazione straordinaria fosse consentita la **trasformazione in credito d'imposta** delle DTA riferite (i) alle perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e (ii) all'eccedenza ACE maturata fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione. La trasformazione era possibile ancorché le DTA riferibili ai componenti sopra indicati non fossero iscritte in bilancio. Le condizioni previste per poter godere dell'incentivo erano che: (i) le società partecipanti alle operazioni straordinarie avrebbero dovuto essere operative da almeno due anni e (ii) alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti le predette società né avrebbero dovuto far parte dello stesso gruppo societario né avrebbero dovuto essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Tuttavia l'incentivo trovava applicazione anche ai soggetti tra i quali sussistesse il rapporto di controllo (ex art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile) se il controllo era stato acquisito tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo avesse avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie contemplate dalla norma.

La trasformazione di cui si discorre era comunque subordinata **all'applicazione di un canone** alle DTA trasformate (25%) e nei limiti del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale (di cui all'art. 2501-quater del codice civile), senza considerare il soggetto che presentava le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

La Legge di Bilancio 2022 ha **prorogato tale incentivo** in riferimento alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2022, estendendo da uno a due anni il termine per effettuare operazioni straordinarie a seguito di acquisizione e ha stabilito che l'ammontare massimo della trasformazione sia pari al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale (di cui all'art. 2501-quater del codice civile), senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. Inoltre, viene stabilito che se alle *“operazioni straordinarie partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile”*.

Infine, il comma 235 dell'art. 1, Legge n. 178/2020 è stato modificato con l'intento di prevedere che le **perdite fiscali** trasformabili in credito d'imposta, nel caso di opzione al consolidato nazionale, non sono più quelle trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso, bensì quelle **complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante** ai sensi dell'art. 118, TUIR. Pertanto, la novella normativa in commento ha esteso il beneficio della conversione delle DTA in crediti a tutte le perdite fiscali riportate a nuovo da parte del soggetto consolidante e ciò indipendentemente dal soggetto che apporta le perdite medesime.

La scadenza del c.d. **bonus aggregazioni** previsto dall'art. 11, D.L. n. 34/2019 è **anticipata al 31 dicembre 2021**. Tale incentivo permetteva, per le operazioni di aggregazione di imprese, il **riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali**, fino alla soglia di 5 milioni di euro, senza il pagamento di alcuna imposta.

B3 - Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, commi 44 e 45)

Come noto, la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) aveva sostituito, a partire dal 2020, gli incentivi fiscali relativi al super e iper-ammortamento con un credito di imposta spettante alle imprese.

Nell'ambito del programma Transizione 4.0, diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti, la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) aveva esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo, ed infine anticipandone la decorrenza dal 16 novembre 2020.

Con la Legge di Bilancio 2022, la disciplina del credito di imposta in esame viene rivista, stabilendo che:

- per gli investimenti in **beni strumentali materiali e immateriali generici nuovi** (non inclusi negli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232) è confermato il credito di imposta attualmente vigente, senza ulteriori proroghe, come sinteticamente rappresentato nella sottostante tabella;
- con riferimento ai **beni Industria 4.0** di cui all'Allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli investimenti effettuati decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto:
 - nella misura **del 20% del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - nella misura del **10% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - e nella misura del **5% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- con riferimento ai **beni Industria 4.0 di cui all'Allegato B** annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli investimenti effettuati:
 - a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20% del costo**, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (c.d. "di *cloud computing*"), per la quota imputabile per competenza;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **10% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Tipologia di investimento	Credito d'imposta	Effettuazione investimento
Beni materiali generici	Credito d'imposta 10% (15% lavoro agile) Costi ammissibili max 2 M. di Euro	Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.06.2022)
	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 2 M. di Euro	Investimenti dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.06.2023)
Beni immateriali generici	Credito d'imposta 10% (15% lavoro agile) Costi ammissibili max 1 M. di Euro	Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.06.2022)
	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 1 M. di Euro	Investimenti dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.06.2023)

Beni materiali Industria 4.0 <i>(allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232)</i>	- 50% fino a 2,5 M. di Euro - 30% tra 2,5 M. a 10 M. di Euro - 10% tra 10 a 20 M. di Euro	Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.06.2022)
	- 40% fino a 2,5 M. di Euro - 20% tra 2,5 a 10 M. di Euro - 10% tra 10 a 20 M. di Euro	Investimenti dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.06.2023)
	- 20% fino a 2,5 M. di Euro - 10% tra 2,5 a 10 M. di Euro - 5% tra 10 a 20 M. di Euro	Investimenti dal 1.1.2023 al 31.12.2025 (o termine "lungo" del 30.06.2026)
Beni immateriali Industria 4.0 <i>(allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232)</i>	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili pari a 1 M. di Euro su base annua	Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.06.2023)
	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili pari a 1 M. di Euro	Investimenti dal 1.1.2023 al 31.12.2023 (o termine "lungo" del 30.06.2024)
	Credito d'imposta 15% Costi ammissibili pari a 1 M. di Euro	Investimenti dal 1.1.2024 al 31.12.2024 (o termine "lungo" del 30.06.2025)
	Credito d'imposta 10% Costi ammissibili pari a 1 M. di Euro	Investimenti dal 1.1.2025 al 31.12.2025 (o termine "lungo" del 30.06.2026)

La Legge di Bilancio 2022 inoltre, modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli **investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**, di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.

In particolare:

- per le attività di **ricerca e sviluppo** previste dal comma 200 della Legge n. 160/2019, il credito d'imposta è riconosciuto:
 - fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al **20%** della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Si ricorda che per le imprese operanti nelle regioni del Sud-Italia il credito d'imposta è riconosciuto in misura maggiorata dal 25% sino al 45% (in base alla dimensione aziendale e la regione), nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dal regolamento GBER;
 - dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al **10%** nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;
- per le attività di **innovazione tecnologica** previste dal comma 201 della Legge n. 160/2019, il credito d'imposta è riconosciuto:
 - fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al **10%** nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro,
 - dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al **5%** nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- per le attività di **design e ideazione estetica** previste dal comma 202 della Legge n. 160/2019, il credito d'imposta è riconosciuto:
 - fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al **10%** nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro,
 - dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al **5%** nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

- per le attività di **innovazione tecnologica** previste dal comma 201 della Legge n. 160/2019, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, il credito d'imposta è riconosciuto:
 - fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al **15%** nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro,
 - per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al **10%** nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro,
 - dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al **5%** nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Crediti d'imposta	2022	2023	2024	2025	Dal 2026 al 2031
Ricerca e sviluppo	20%, max 4 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni
Innovazione tecnologica	10%, max 2 milioni	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	-
Design e ideazione estetica	10%, max 2 milioni	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	-
Innovazione tecnologica 4.0 e green	15%, max 2 milioni	10%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	-

B4 - Modifiche alla disciplina del Patent Box

(art. 1, commi 10 e 11)

L'art. 6 del D.L. n. 146/2021 (convertito in Legge n. 215/2021) aveva modificato la disciplina del Patent Box, il quale, nella versione originaria, consentiva di ridurre il reddito imponibile di un importo pari al 50% del reddito attribuibile a determinate immobilizzazioni immateriali. Il summenzionato decreto legge ha introdotto un nuovo regime volto ad **incrementare del 90% l'importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo** relative a **software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli**, nonché **processi, formule e informazioni** relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. L'adesione a tale regime è **opzionale**, ha durata per **cinque periodi d'imposta** ed è irrevocabile e rinnovabile. In caso di possesso di idonea documentazione, le imprese possono, inoltre, beneficiare della **penalty protection in caso di rettifica della extra-deduzione** (documento da predisporre secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate).

La Legge di Bilancio eleva al **110%** la maggiorazione fiscale per la deduzione dei **costi di ricerca e sviluppo**, riducendo il novero dei beni agevolabili. Infatti, modificando l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 146/2021, la Legge in parola prevede l'applicazione della maggior deduzione ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a **"software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa"**. La Legge di Bilancio, inoltre, consente la **cumulabilità** del nuovo Patent Box con il **credito per le attività di ricerca e sviluppo**, abrogando l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 146/2021.

Inoltre, viene modificato il **regime transitorio** tra la vecchia e la nuova disciplina prevedendo che, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021 e ai successivi periodi d'imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'art. 1, commi da 37 a 45, della Legge n. 190/2014, e dall'art. 4 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019. Pertanto, i soggetti che abbiano esercitato o che esercitino le opzioni ai sensi del citato art. 1, Legge n. 190/2014, afferenti a periodi d'imposta **anteriores a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021**, possono **scegliere**, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui

alla nuova disciplina, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sono **esclusi** da tale previsione coloro che abbiano presentato **istanza di accesso alla procedura di cui all'art. 31-ter, D.P.R. n. 600/1973**, ovvero presentato **istanza di rinnovo** e abbiano sottoscritto un **accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure**, nonché i soggetti che abbiano aderito al **regime di cui all'art. 4, D.L. n. 34/2019**.

Infine, il legislatore ha introdotto, nel nuovo comma 10-bis inserito nel citato art. 6, D.L. n. 146/2021, la disposizione in base alla quale qualora in uno o più periodi d'imposta **le spese per ricerca e sviluppo** siano sostenute in vista della creazione di una o più **immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle agevolabili**, il contribuente può usufruire della **maggiorazione del 110%** di dette spese (anche se sostenute in passato) a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima **dell'ottavo periodo d'imposta antecedente** a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

B5 - Sospensioni degli ammortamenti a bilancio

(art. 1, comma 711)

La Legge di Bilancio modifica l'articolo 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2002 (c.d. Decreto Agosto), disponendo che in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, la misura della **sospensione degli ammortamenti a bilancio** è estesa all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 per i soli soggetti che in tale esercizio non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

B6 - Compensazione debiti e crediti tributari e contributivi

(art. 1, comma 72)

Come noto, il limite massimo dei **crediti di imposta e dei contributi compensabili orizzontalmente** è stato oggetto di continui incrementi da parte del legislatore negli ultimi anni. In particolare, si rammenta che il Decreto Rilancio aveva incrementato il limite massimo annuale compensabile da 700.000 a 1 milione di euro, per il 2020, successivamente, per il solo 2021, il Decreto Sostegni-bis aveva ulteriormente incrementato l'ammontare del credito compensabile annuale portandolo a **2 milioni di euro**. Da ultimo, la Legge di Bilancio conferma tale importo **come limite "a regime"**, modificando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'art. 34, comma 1, primo periodo, Legge n. 388/2000.

B7 - Plastic Tax e Sugar Tax

(art. 1, comma 12)

Viene **posticipata al 1° gennaio 2023** la decorrenza dell'efficacia tanto della c.d. Plastic Tax quanto della c.d. Sugar Tax istituite dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

B8 - Cartelle di pagamento

(art. 1, comma 913)

La Legge in esame prevede che i **termini di pagamento delle cartelle esecutive** notificate dall'agente della riscossione **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sono 180 giorni** (anziché i 60 giorni ordinari).

B9 - Controlli in materia di cessione di crediti

(art. 1, comma 30 ess.)

Dopo l'art. 122, D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, è inserito il seguente art. 122-bis rubricato "**Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi**", a norma del quale **l'Agenzia delle Entrate**, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione **dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere**, per un periodo **non superiore a trenta giorni**, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli artt. 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se risultano confermati i rischi, la **comunicazione si considera non effettuata** e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la stessa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

B10 - Super bonus

(art. 1 comma 28)

Modificando l'art. 119, D.L. n. 3472019, la Legge di Bilancio prevede una **proroga del Super bonus** (antecedentemente alla nuova norma previsto al 30 giugno 2022), con scadenze differenziate in base ai soggetti beneficiari e con alcune modifiche nella relativa disciplina.

In particolare, la riforma dell'art. 8-bis del citato Decreto prevede che il termine finale per l'incentivo è fissato:

- al **31 dicembre 2025**, per gli interventi effettuati da **condomini**, da **persone fisiche** che possiedono l'**intero immobile** (con massimo 4 unità immobiliari), da persone fisiche su **unità immobiliari site nel condominio** o dello stesso edificio oggetto di "interventi trainanti", da **Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale**. Le spese sono agevolabili con aliquota al 110% per quelle sostenute fino al 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute nel 2024 e 65% per quelle del 2025;
- al **31 dicembre 2023** per gli interventi effettuati **da IACP ed enti equivalenti**, da **cooperative edilizie** a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano effettuati almeno il 60% dei lavori;
- al **31 dicembre 2022** per gli interventi effettuati da **persone fisiche su edifici unifamiliari**, unità immobiliari **indipendenti** o comunque in edifici sulle cui parti comuni non sono effettuati "interventi trainanti" ai fini del super bonus a condizione che al 30 giugno 2022 siano completati il 30% dei lavori.

Inoltre, il bonus facciate è prorogato per il solo 2022, con aliquota al 60%.

Quale regola generale, si prevede inoltre l'obbligo del visto di conformità anche nel caso di fruizione del super bonus mediante detrazione fiscale a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo casi specifici.

B11 - Credito di imposta per la quotazione delle PMI

(art. 1, comma 46)

Viene prorogato al **31 dicembre 2022** il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla **quotazione delle piccole e medie imprese (PMI)** istituito dalla Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e al contempo se ne riduce l'importo massimo da 500.000 a 200.000 euro.

B12 - Modifica alle aliquote IRPEF

(art. 1, comma 2 e ss.)

La Legge di Bilancio interviene sulle **aliquote IRPEF**:

- sopprimendo l'aliquota del 41%;
- riducendo la seconda aliquota dal 27% al 25%
- e rideterminando la terza dal 38 al 35% (ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro).

Di conseguenza, ai sensi del novellato art. 11, DPR 917/86, l'imposta IRPEF "è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento".

Vengono inoltre riviste le **detrazioni** per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.

B13 - Esenzione dall'IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni

(art. 1, comma 8)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge (i.e. 2022), l'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**) non è dovuta dalle **persone fisiche** esercenti attività **commerciali ed esercenti arti e professioni** di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3, d.lgs. n. 446/1997. Il tenore della norma escluderebbe pertanto di poter ampliarne l'ambito applicativo ad altri soggetti, quali società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici etc.

B14 - Riduzione dell'aliquota IVA al 10% per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili

(art. 1, comma 13)

Il comma 13 introduce alla tabella A, parte III, allegata al D.p.R. n. 633/1972, il numero 114-bis). Nel dettaglio, la disposizione **riduce dal 22 % al 10 %** l'aliquota IVA applicabile ai "prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, **non compresi nel numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis**". Quest'ultima disposizione, introdotta dal 1° gennaio 2020, prevede l'aliquota **IVA del 5%** per quei prodotti per la protezione dell'igiene femminile **compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o lavabili, nonché per le coppette mestruali.

B15 - Proroga esenzione bollo su certificazioni digitali

(art. 1, comma 24)

Il comma 24 **proroga al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati anagrafici** rilasciati in modalità digitale prevista dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

B16 - Riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas

(art. 1, comma 506)

Il comma 506 prevede l'applicazione dell'aliquota **IVA al 5%** alle somministrazioni di **gas metano** destinato alla combustione per **usi civili e per usi industriali** di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Si segnala che l'aliquota IVA del 5% si applica indistintamente agli "usi civili" e agli "usi industriali", secondo la nozione del Testo unico accise (D. Lgs. 504/95) e **non è riferibile all'utilizzo del gas naturale per autotrazione** nonché a quello utilizzato per la **produzione di energia elettrica**, in quanto impieghi del tutto autonomi e differenziati rispetto agli usi civili e industriali agevolati dalla disposizione.

B17 - Proroga Iva agevolata per la cessione di bovini e suini

(art. 1, comma 527)

Il comma 527 **proroga al 2022** la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA di cui all'articolo 34, comma 1, del D.p.R. n. 633/1972, applicabili alle **cessioni di animali** vivi delle specie bovina e suina, in misura non superiore al **9,5%**.

B18 - Proroga del trattamento di esenzione IVA delle prestazioni commerciali effettuate dagli enti associativi

(art. 1, comma 683)

Il comma 683 proroga al **1° gennaio 2024** l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva recate dal decreto legge n. 146 del 2021 in tema di *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021”*.

Nel dettaglio, la disposizione prevede il rinvio di due anni dell'applicazione delle disposizioni relative alla decommercializzazione dei proventi percepiti dagli enti associativi di cui all'art. 4 del D.p.R. n. 633/1972. Pertanto, **solo a partire dal 2024 le prestazioni commerciali effettuate dagli enti associativi** (oggi considerate fuori campo IVA) assumeranno la qualifica di **operazioni esenti IVA** ai sensi dell'articolo 10 del D.p.R. n. 633/1972.

B19 - Differimento termini per gli adempimenti fiscali e contributivi nel settore sportivo

(art. 1, comma 923)

Il comma 923 **sospende** i termini dei **versamenti IVA** in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

B20 - Disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali

(art. 1, comma 964)

Il comma 964, novellando l'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede la **rilevanza ai fini IVA** delle prestazioni rese dal concessionario beneficiario delle risorse finanziarie nei confronti del **concessionario di infrastruttura autostradale** che mette a disposizione tali risorse finanziarie

Contatti

Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
Tel. 080 8680801
Fax 080 8680802

Bologna

Via A. Testoni, 3
Tel. +39 051 65821
Fax. +39 051 228976

Catania

Viale XX Settembre 70
Tel. +39 095 6147211
Fax. +39 095 6147212

Firenze

Via Pier Capponi, 24.
Tel. +39 055 2671211
Fax. +39 055 292251

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34
Tel. +39 010 5317811
Fax. +39 010 585319

Milano

Via Tortona, 25
Tel. +39 02 83324111
Fax. +39 02 83324112

Napoli

Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081 2488200
Fax. +39 081 2488201

Padova

Via N. Tommaseo, 78/C
Tel. +39 049 7927977
Fax. +39 049 7927988

Parma

Via Paradigna, 38
Tel. 051 65821
Fax 051 228976

Roma

Via XX Settembre, 1
Tel. +39 06 489901
Fax. +39 06 4740131

Torino

Galleria San Federico, 54
Tel. +39 011 55421
Fax. +39 011 5620395

Treviso

Viale Fratelli Bandiera, 3
Tel. 049 7927977
Fax 049 7927988

Varese

P.zza Montegrappa, 12
Tel 0332 1858342
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.